

## Archivio del Comune Pontificio (1847-1870)

### Titolo 54 “Edifici e ornato, nomenclatura e numerazione civica” (1848-1870)

#### Introduzione a cura di Laura Francescangeli (2011)

Nella serie del Titolo 54 “*Edifici e ornato, nomenclatura e numerazione civica*” (1848-1870) è raccolto il carteggio amministrativo prodotto dall’amministrazione del comune riformato da Pio IX (1847-1870) nell’esercizio di una varia tipologia di competenze, trasferitegli dal *motu proprio* del 2 ottobre 1847 sull’“organizzazione del Consiglio e Senato di Roma e sue attribuzioni”<sup>1</sup>, relative in primo luogo al controllo dell’edilizia privata e alla tutela dell’ornato cittadino, cui si aggiunge un ampio ed esplicativo carteggio relativo all’organizzazione del servizio di toponomastica e numerazione civica. Si tratta di competenze in precedenza esercitate dall’organo governativo della *Prefettura di Acque e Strade*<sup>2</sup> ed espletate in base ad una normativa particolarmente frammentaria e confusa che riguardava soprattutto le modalità di concessione di varie ed eterogenee tipologie di *licenze*, tra cui una delle più rilevanti era la *licenza di filo*<sup>3</sup>.

Noti e ampiamente studiati sono i fascicoli del *Titolo 54* contenenti le pratiche per l’esenzione dall’imposta fondiaria (*dativa reale*)<sup>4</sup> concessa, su istanza dei proprietari, nella

---

<sup>1</sup> Sulla nuova struttura dell’amministrazione comunale delineata nella stagione delle riforme costituzionali di papa Mastai Ferretti, in relazione alle serie archivistiche prodotte dal nuovo organismo municipale e conservate presso l’Archivio Storico Capitolino [d’ora in poi ASC], v. l’introduzione all’inventario del fondo *Archivio del Comune Pontificio (1847-1870)*, [d’ora in poi CP], a cura di D.R. Armando, A. Ballardini, M.T. Bianchi, M.T. De Nigris, L. Francescangeli, N. Immediato, G. Miggiano, A.M. Montano, G. Pericoli Ridolfini, E. Polidori, M.R. Precone, O. Rispoli, D. Ronzitti. Coordinamento scientifico di L. Francescangeli, 1998. Per utili approfondimenti sulla formazione del fondo e delle sue serie v. pure L. FRANCESCANGELI, *Fonti archivistiche per la storia dell’amministrazione comunale dopo il 1870 nell’Archivio Storico Capitolino*, in *L’amministrazione comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e documentarie, storiografia*, a cura di M. DE NICOLÒ, (pp. 259- 323), p. 260-63 e 269-71; EAD., *Dagli archivi degli uffici all’archivio storico. Il quadro normativo e la prassi nel Comune di Roma*, in *Labirinti di carte. L’archivio comunale organizzazione e gestione della documentazione a 100 anni dalla circolare Astengo*. Atti del convegno nazionale Modena, 28-30 gennaio 1998, Ministero per i Beni e Attività Culturali, PAS, Saggi 67, 2001 (pp. 169-206), p. 169-70; EAD., *Vita quotidiana durante l’assedio nelle carte dell’Archivio Capitolino*, in «Rassegna storica del Risorgimento». Numero speciale per il 150° anniversario della Repubblica Romana del 1849. *L’opera della Municipalità romana durante la Repubblica del 1849*. Atti della Giornata di Studi (Roma, 19 aprile 1999, Sala Protomoteca) e *La Repubblica Romana nel movimento europeo tra il 1848 e il 1849*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Roma, 30 giugno-1° luglio 1999, Biblioteca della Camera dei Deputati), a cura di E. CAPUZZO, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 2000, (pp. 63-86), p. 63-67. Approfonditi studi sull’amministrazione del comune riformato da Pio IX con ampio scandaglio della documentazione conservata in ASC, sono stati condotti da M. BOCCI, *Il Municipio di Roma tra riforma e rivoluzione (1847-1851)*, Roma, Istituto Nazionale di Studi ROMANI, 1995; E. BARTOLONI M. DE NICOLÒ, *Il Municipio anemico. Il Campidoglio nell’ultimo decennio pontificio*, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 2000; P. ALLEGREZZA, *L’amministrazione assente. Uffici e burocrazia municipale a Roma da Pio IX alla febbre edilizia (1847 – 1882)*, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 2000.

<sup>2</sup> Sulla struttura e i compiti della *Prefettura generale di acque e strade* v. il provvedimento istitutivo: “Regolamento pei lavori pubblici di acque e strade” 8 giugno 1833 del card. Segretario per gli affari di Stato Interni, Gamberini, in: *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, 1831-33, IV, Roma, Stamp. R.C.A., 1834, p. 91. Sulle competenze precedentemente esercitate nello stato di antico regime a Roma dall’organismo camerale della *Presidenza delle strade* v. il saggio di D. SINISI, *Presidenza Strade* in: *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV – XVIII)* a cura di M.G. PASTURA RUGGIERO, Archivio di Stato di Roma, 1984, pp. 100-118; EAD., *La serie dei registri delle lettere patenti nell’archivio della Presidenza delle Strade e la procedura di rilascio delle licenze edilizie*, in “Archivi e Cultura”, n.s., 28 (1995), pp. 13-20.

<sup>3</sup> La prassi di rilascio della *concessio fili*, licenza di incorporare piccole porzioni di spazio pubblico per consentire al proprietario di un edificio di metterlo in linea con gli edifici contigui, con l’utile pubblico di regolarizzare l’assetto viario e il disegno urbanistico dell’abitato è normata e ampiamente ottemperata a Roma già alla fine del sec. XV. Nel fondo *Comune Pontificio (1847-1870)* dell’Archivio Storico Capitolino, oltre che nel *Titolo 54*, la documentazione sulle pratiche istruttorie della *licenza di filo* va rintracciata soprattutto nel *Titolo 62 “Acque e strade, licenze e contravvenzioni”*. Di questa serie v. in ASC l’inventario analitico a cura di P. Gori e R. Milliotti, 1999.

<sup>4</sup> La *dativa reale* fu introdotta dalla legge generale di riforma dell’amministrazione dello Stato pontificio contenuta nel *motu proprio* di Pio VII del 19 marzo 1801, che fra gli altri dispositivi conteneva anche una radicale riforma del sistema daziario. La riforma, abolite ben trentadue gabelle camerale, introduceva il principio della generalità

contingenza del restauro, ampliamento, ricostruzione o costruzione *ex novo* di fabbricati, in base all'editto 9 maggio 1826 del segretario di Stato, card. della Somaglia<sup>5</sup> e dal 1864 – entrato in vigore il 1° luglio di quell'anno il primo regolamento edilizio municipale, deliberato dal Consiglio Comunale il 7 agosto 1862 ma definitivamente ratificato da Pio IX solo il 2 aprile 1864<sup>6</sup> – per il rilascio di vere e proprie licenze edilizie. Ciò perché le istanze dei richiedenti sono in buona parte corredate da una preziosa documentazione grafica: i due “tipi” – disegni spesso di pregevole fattura, molti dei quali acquerellati – raffiguranti il prospetto dell'edificio nello stato *ante* e *post* restauro cui, specie dopo l'entrata in vigore del regolamento edilizio del 1864 e di quello sull'altezza dei fabbricati del 1866<sup>7</sup>, si aggiunge una più ampia documentazione di planimetrie, sezioni ed alzati dell'opera architettonica. L'inventario dei fascicoli corredate di disegni e il repertorio degli architetti/ingegneri firmatari degli elaborati grafici sono stati redatti e pubblicati dal funzionario dell'Archivio Capitolino dr. Lorenza Gallo all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso<sup>8</sup> e già da alcuni decenni costituiscono una guida sicura alla consultazione di quelle che possono considerarsi fonti iconografiche preziose per lo studio e la ricostruzione della storia edilizia ed urbanistica della Roma di metà Ottocento<sup>9</sup>. Il *Titolo 54* conserva tuttavia anche un cospicuo numero di pratiche edilizie pervenuteci senza corredo iconografico, o perché incidentalmente stralciato dalla documentazione, o perché restituito all'intestatario della pratica che ne aveva fatto richiesta. Lo spoglio sistematico delle posizioni senza disegni fa inoltre emergere, oltre alla già citata documentazione sull'espletamento del servizio di nomenclatura stradale e numerazione civica, nuove consistenti fonti documentarie in grado di illustrare una serie di altri fronti, su cui cercarono di affermare un'azione incisiva gli uffici preposti al controllo del costruito e dell'iniziativa edilizia

---

dell'imposta ponendo fine ad esenzioni e privilegi tipici del particolarismo fiscale dello stato di antico regime. Era dunque istituita la nuova imposta fondiaria, essendo soggetti ad imposizione fiscale dello 0,6% i fondi rustici e dello 0,2% i fondi urbani, anche in zone prima esenti, come Roma e distretto.

<sup>5</sup> Una copia dell'atto normativo è consultabile in ASC, *Camera Capitolina*, cred. XVIII, to. 108, f. 100/1-2. Una copia del successivo *Editto declaratorio* emanato dal card. Giulio Maria della Somaglia il 22 giugno, per dettagliare in cinque articoli la procedura amministrativa della pratica da presentare alla *Presidenza delle Strade* è consultabile in ASC, *CP, Titolo 54 “Edifici e ornato, nomenclatura e numerazione civica” (1848-1870)*, b. 19, fasc. 47.

<sup>6</sup> Una copia della notificazione 30 aprile 1864, con cui la Magistratura Romana, rappresentata dal Senatore marchese Matteo Antici Mattei e dai Conservatori: cav. Giovanni Ricci Paracciani, conte Ascanio di Brazzà, marchese Francesco del Bufalo della Valle, cav. Lorenzo Alibrandi, cav. Luigi Dall'Olio, cav. Avvocato Giuseppe Pulieri, cav. Avvocato Pietro Merolli, pubblicò il nuovo “Regolamento edilizio e di pubblico ornato per la città di Roma” è consultabile in ASC, *CP, T. 54*, b.19, fasc. 47.

<sup>7</sup> Approvato dal Consiglio Comunale il 2 agosto 1866 e rivisto dalle autorità superiori, il “Regolamento sull'altezza delle fabbriche e sull'ampiezza de' cortili nell'interno della città di Roma” fu pubblicato dalla Magistratura Romana, rappresentata dal Senatore marchese Francesco Cavalletti e dai Conservatori conte Ascanio Brazzà, conte Ferdinando Giraud, marchese Benedetto Pellegrini Quarantotti, conte Annibale Moroni, cav. avvocato Giuseppe Pulieri, cav. Avvocato Pietro Merolli, cav. prof. Gio. Battista Benedetti, cav. Valerio Trocchi, con notificazione del 15 dicembre 1866. V. copia della stessa in ASC, *CP, Notificazioni e altre stampe pubblicate dal Comune di Roma (1848-1869)*, vol. 19, n. 2.951.

<sup>8</sup> V. L. GALLO, *L'indice analitico del fondo “Titoli 54” (1848-1870). Sussidi per la consultazione dei fondi urbanistici ed edilizi dell'Archivio Capitolino*, in “Architettura archivi, fonti e storia”, 1, 1982, p. 57 sgg.; EAD., *Gli architetti attivi in Roma nella seconda metà del secolo XIX nel Fondo “Titolo 54” dell'Archivio storico capitolino*, in “Architettura. Storia e documenti”, 1986, n. 2, pp. 99-115. Uno spoglio dei fascicoli delle “pratiche senza disegni” è stato successivamente effettuato dalla dr. Antonella Ballardini (1999).

<sup>9</sup> “Il gran numero di prospetti disegnati dello *stato attuale* e del *restauro* delle fabbriche, conservati all'Archivio capitolino nel fondo *Titolo 54*, non sono accompagnati da osservazioni scritte o da perizie sullo stato di conservazione degli intonaci, sulla loro sostituzione e sulla natura delle nuove tinte. Una buona parte di questi disegni sono acquerellati: dalla loro osservazione risulta che i lavori sulle facciate consistono in nuove intonacature o in rivestimenti (parziali o totali) in finto bugnato. I colori delle rappresentazioni vanno dal bianco all'ocra ma i criteri della loro scelta forniscono maggiori indicazioni sul gusto grafico dei diversi architetti firmatari che su una loro effettiva opinione riguardo al trattamento delle facciate”. E. PALLOTTINO, *Tutela e restauro delle fabbriche. I regolamenti edilizi a Roma dal 1864 al 1920*, in AA.VV., *Architettura e Urbanistica: uso e trasformazione della città storica. Roma Capitale 1870-1911*, Venezia, Marsilio, 1984, pp. 86-102 (p. 86). Della estesa bibliografia delle ricerche condotte in modo organico su questa specifica fonte documentaria ricordiamo a titolo esemplificativo G. SPAGNESI, *L'architettura a Roma al tempo di Pio IX*, Roma, Studium, 2000.

privata, a tutela del decoro cittadino e della sanità pubblica. Stante la promiscuità delle funzioni produttive ed abitative, così come la caratteristica contaminazione dell'agreste e del paesano che caratterizzavano i rioni della città storica, l'autorità municipale affermava divieti ed obblighi più severi a regolamento della convivenza civile. Tentava di imporre maggiori controlli e sanzioni per porre argine all'indisciplina, agli abusi e al degrado edilizio di un aggregato urbano in cui la mancanza di dinamiche di riqualificazione e di sviluppo del costruito rispecchiava la situazione di stagnazione economica ed immobilità sociale della Dominante nell'ultimo ventennio del dominio pontificio, avendo a disposizione scarsi strumenti di regolamentazione ed embrionali strutture di controllo e sanzione. La successione cronologica delle carte ci mostra dunque come i provvedimenti di maggior rilievo – i due regolamenti, edilizio e sull'altezza dei fabbricati, giunti a maturazione rispettivamente nel 1864 e 1866 – siano stati gli atti ufficiali e conclusivi, posti in campo anche su impulso e pressione dell'autorità governativa, di una costante ricerca di soluzioni a problemi diversi di politica urbanistica e polizia urbana, cui l'amministrazione capitolina si era impegnata a fare fronte nel corso degli anni notificando provvedimenti temporanei, ordinando ispezioni o costituendo commissioni straordinarie. A rappresentare questo modo di procedere è la documentazione che illustra, ad esempio, le iniziative intraprese per interdire l'uso dei fienili, spesso soggetti ad incendi, nei quartieri più popolosi e nel centro della città, incentivando la trasformazione di quelli dichiarati fuori legge in abitazioni o granai<sup>10</sup>, prima che la materia fosse organicamente definita negli articoli 52, 53, 54, 55 del Regolamento edilizio del 1864. Lo stesso può dirsi per la documentazione che testimonia impegno e percorsi battuti dalla rappresentanza civica per sollecitare, pur nella generale carenza di servizi ed infrastrutture pubbliche, l'evoluzione dei costumi sociali e delle condotte di decoro civile della popolazione dell'*Urbe*, prima che le disperse disposizioni sulla “costruzione e riparazione di fabbriche”, la toponomastica e la mobilità cittadina, la salubrità dell'esercizio delle industrie e del commercio, la tutela del verde pubblico, la nettezza urbana trovassero un organico inquadramento nel regolamento del 1864<sup>11</sup>. In questo processo le carte del *Titolo 54* ben rappresentano in particolare forme e strumenti attraverso i quali l'autorità pubblica tentava di imporre ai proprietari e conduttori del patrimonio edilizio privato obblighi che rappresentavano passaggi fondamentali nel processo di “modernizzazione” urbana – l'incondottamento delle acque piovane, gli allacci in fogna, la riduzione verso l'interno dell'apertura delle porte sulle pubbliche vie..., con motivazioni inerenti – come recita la prima

---

<sup>10</sup> V. ad es. la voluminosa posizione in ASC, CP, T. 54, b. 11, fasc. 44 intitolata: “Incoraggiamento a fabbricare o ridurre le attuali fabbriche ad uso di fienili fuori le porte di Roma”, (sett. 1859- ago. 1862), contenente anche carte relative alla paradigmatica iniziativa della Magistratura che nel 1862 intimò, dando “un saggio di inaspettata fermezza... al duca Massimo di provvedere immediatamente alla chiusura del suo fienile a via Merulana, bruciato l'anno precedente e perciò considerato pericoloso per la sicurezza dei passanti. In caso contrario, la Magistratura avrebbe provveduto direttamente alla chiusura forzata” (E. BARTOCCINI M. DE NICOLÒ, cit., p. 202).

<sup>11</sup> Il regolamento del 1864 è articolato in 80 articoli, organizzati in dieci titoli: I Della Deputazione speciale edilizia; II. Della costruzione e riparazione di fabbriche; III. Della numerazione civica, e delle iscrizioni e pitture sulle case e porte esterne; IV. Delle discipline relative alle strade e piazze, e alla sicurezza e comodità del transito; V. Delle discipline relative alla incolumità ed al comodo degli abitanti; VI. Dei pubblici giardini e passeggi; VII. Della pubblica nettezza; VIII. Delle latrine; IX. Della competenza, della procedura, e delle multe; X. Disposizioni transitorie. Si tratta di un organico regolamento di polizia urbana, nel quale prescrizioni, divieti e sanzioni si proiettano dallo sguardo in dettaglio a una visione complessiva della realtà urbana. Il quadro di riferimento e l'intento risanatore e di riqualificazione della immagine della capitale pontificia – oltre che nelle disposizioni relative ai permessi edilizi – si esprimono chiaramente nelle disposizioni volte alla salvaguardia dell'area pubblica dall'occupazione, a qualsiasi titolo, da parte dei privati, che regolamentano la presenza degli animali utilizzati per il trasporto di uomini e di cose (il divieto di *scozzonare* i cavalli all'interno della città, di esporre le bestie da soma nelle pubbliche contrade, l'obbligo di nettare le stalle e di trasportare il letame fuori della città per mezzo di carri coperti...). Così come l'interdizione a far vagare nelle piazze e nelle strade “polli di ogni specie, animali immondi, vacche e giumenti” e la volontà di decentrate “le arti fragorose” e quelle “che per fetore e sudiciume addiventano incommode o perniciose al vicinato (...) nei quartieri meno abitati e più lontani dal centro” ci rimandano con realismo al quadro ambientale della città contemporanea.

ordinanza emessa in materia dal Municipio Romano già il 29 novembre 1848 – tanto alla considerazione della “sicurezza degli abitanti” quanto del “decoro della città”<sup>12</sup>.

Molte altre sono ancora le suggestioni restituiteci dallo spoglio delle pratiche “senza disegni” del *Titolo 54*, riguardanti il delinarsi di interventi di politica urbanistica e di edilizia pubblica, di “grandi opere” da pianificare e realizzare, che segnalano in primo luogo l’esigenza per l’amministrazione comunale di disporre di un gruppo di tecnici in grado di proporre o valutare i progetti, garantendo qualità ed economia di realizzazione, mentre si profila l’iniziativa di una imprenditoria privata che dispone di capitali da investire e proposte da realizzare nel campo dell’edilizia e delle infrastrutture pubbliche<sup>13</sup>. A questo proposito possiamo accennare alla committenza pontificia di nuove case per la classe indigente (S. Gallicano, Borgo Vittorio), all’ampliamento di edifici quali la Dataria e l’Ospedale di S. Spirito, ai progetti per gli Ornati di Borgo e la relativa commissione speciale, alla riqualificazione degli spazi al di qua e al di là di ponte S. Angelo, alle procedure di espropriazione per la rettificazione di tracciati stradali e la regolarizzazione delle piazze, come accade per esempio con l’allargamento di Campo de’ Fiori, popolare *mercato delle erbe*, con la demolizione dell’imponente fabbricato proprietà dei fratelli Borgnana all’estremità verso l’angolo con via del Pellegrino, per dare spazio sufficiente nell’area verso la Cancelleria ai venditori trasferiti dal Foro Agonale nel 1869, quando piazza Navona è “finalmente” interdotta al tradizionale mercato giornaliero dei commestibili.

Funzionale dunque alla messa in valore dei fascicoli “senza disegni” del *Titolo 54*, finora insondati, è la nuova veste dell’inventario del *Titolo 54* che qui presentiamo, frutto di un nuovo condizionamento che ha individuato le posizioni d’archivio non contenenti disegni, nel precedente intervento di ordinamento raggruppate, con scansione annuale, in un unico fascicolo genericamente classificato “pratiche senza disegni”. Di esse è stata realizzata una schedatura analitica, procedendo al contempo ad integrare la descrizione inventariale delle pratiche di esenzione dalla tassa fondiaria/licenza edilizia (con o senza disegni) con la sistematica registrazione dei nominativi dei proprietari degli immobili (persone fisiche, enti morali, corporazioni religiose), degli ingegneri ed architetti autori dei progetti (ove identificabili) e (se citati) dei capi mastri muratori operosi nei cantieri. Inoltre, in generale per tutte le posizioni archivistiche, si è ritenuto opportuno segnalare la presenza di eventuali allegati costituiti da opere a stampa, così come da avvisi, bandi, notificazioni, di utile consultazione in quanto normalmente contenenti dispositivi normativi e regolamentari in materia edilizia, di occupazione di suolo pubblico, di polizia amministrativa.

Il Titolo III “Sulle attribuzioni dell’amministrazione” del *motu proprio* 2 ottobre 1847 – istitutivo della moderna amministrazione comunale nella Capitale pontificia – tra le competenze della nuova amministrazione civica, all’art. 54 elenca:

”L’ornato, e il comodo

1° Nell’ordinamento, simmetria, e nitidezza dei fabbricati.

2° nella nomenclatura delle vie, e numerazione delle abitazioni.

3° Nella illuminazione notturna della città.

---

<sup>12</sup> La notificazione con l’elenco dei *Fienili da abolirsi*, contiene anche disposizioni sull’obbligo “ad aprire nella parte interna tutte le porte non ancora ridotte in questo modo” da parte dei proprietari degli edifici prospettanti nella centrale via del Corso, e per i “proprietari di case” in genere “di incondottare fino al piano stradale le acque di tutti i tetti”. ASC, *CP, Notificazioni e altre stampe pubblicate dal Comune di Roma (1848-1869)*, vol. 1, n. 89.

<sup>13</sup> V. in ASC, *CP, T 54*, b. 24, fasc. 23; b. 25, fasc. 24 sulla vicenda della “Società Anonima edificatrice di case per la classe povera e laboriosa” fondata nel 1866 dal direttore dell’«Osservatore Romano» Augusto Baviera, cui aderiscono nobili, influenti prelati (tra cui il card. Antonelli e mons. De Mérode), ricchi imprenditori romani e stranieri, con progetti iniziali per la costruzione di un numero considerevole di fabbricati, in seguito tuttavia molto ridimensionati a causa delle difficoltà incontrate con le banche, e circoscritti alla costruzione di un quartiere di case popolari all’Esquilino, rimanendo in campo solo quelli che prevedevano la trasformazione in abitazioni di ex fienili di proprietà della famiglia Pallavicini intorno a via di S. Giovanni in Laterano. La Magistratura Romana, plaudendo agli intenti filantropici dell’iniziativa, in favore del progresso della classe operaia e lavoratrice, l’11 aprile 1866 decide di partecipare come azionista, versando 100 scudi, alla società, quindi l’anno successivo propone al Consiglio Comunale di garantire il 4% annuo delle azioni emesse.

Le relative incombenze erano assegnate nel primo ordinamento degli uffici municipali, approvato dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 1847, alla competenza della III Divisione, distribuite nelle due Sezioni che la componevano: la Sezione I “Acque e Strade, Misure di sicurezza, Nettezza e decenza” e la Sezione II “Libertà di passaggio, Ornato e comodo”. Restaurate le istituzioni pontificie dopo i sommovimenti della Repubblica Romana del 1849, con il nuovo “Regolamento interno per l’amministrazione e per gli uffici comunali di Roma” approvato dalla Presidenza di Roma e Comarca il 10 agosto 1852, a questa divisione era confermato lo svolgimento di adempimenti eminentemente tecnici per assolvere ai quali, con l’emersione del ruolo direttivo dell’ingegnere capo, era prevista la formazione di uno specifico “corpo artistico comunale” (il futuro ufficio edilizia e lavori pubblici del Comune postunitario) sulla cui regolamentazione si svilupperà un ampio dibattito. E la definizione di ruolo e organizzazione del corpo dei tecnici municipali, ingegneri ed architetti della Divisione III – compiuta solo nel 1866, col regolamento approvato il 2 giugno dal Consiglio Comunale<sup>15</sup> – maturerà parallelamente alla assunzione di responsabilità degli amministratori locali in ordine alle funzioni di definizione e controllo degli standard qualitativi dell’edilizia cittadina e di pianificazione dello sviluppo urbanistico cui il Municipio era richiamato insistentemente anche dall’autorità pontificia. Papa Mastai Ferretti sollecitò infatti a lungo l’amministrazione – fino a quando il Consiglio Comunale non ne approvò finalmente il disegno il 16 giugno 1866 – a redigere quella “pianta di generale sistemazione delle strade e piazze”<sup>16</sup> annunciata nel regolamento edilizio del 1864, embrionale piano regolatore della città, strumento decisivo insieme a quello dell’esproprio per pubblica utilità per il miglioramento dell’igiene, della viabilità e del decoro della capitale pontificia, a cui le nuove costruzioni e le grandi ristrutturazioni avrebbero dovuto conformarsi, secondo le nuove regole stabilite per la concessione dei permessi edilizi<sup>17</sup>.

Diversa era stata fino ad allora la logica operativa dell’editto del card. della Somaglia, pur da considerare un primo embrionale lineamento di regolamento edilizio. Finalizzato eminentemente ad obiettivi di politica sociale, il provvedimento emanato il 9 maggio 1826 aveva il fine dichiarato del contenimento degli sfratti e di contrastare l’aumento dei fitti e dei prezzi delle abitazioni, fenomeno ricorrente in particolare durante e dopo gli anni santi, quando il prevedibile afflusso di pellegrini a Roma metteva in moto dinamiche speculative della rendita immobiliare<sup>18</sup>, proponendosi Leone XII al contempo di dare impulso alla costruzione di nuove abitazioni e di incoraggiare il restauro e

---

<sup>14</sup> V. *Moto-proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sulla organizzazione del Consiglio e Senato di Roma e sue attribuzioni esibito negli atti dell’Apolloni Segretario di Camera il giorno 2 ottobre MDCCCXLVIII*, Roma, nella Tipografia della Rev. Cam. Apost. Presso i Salviucci, 1847, p. 13.

<sup>15</sup> ASC, CP, *Verbali Consigli Generali*, vol. 14, 3 giugno 1866. V. pure il “Progetto per la composizione di un corpo artistico comunale” 31 agosto 1851 e la posizione relativa all’istituzione del posto di “ingegnere primario per l’alta sorveglianza sull’opera e il servizio degli ingegneri di acque e strade”, Ivi, T. 54, b. 2, fasc. 24. Per un approfondimento sull’organizzazione del ruolo tecnico del “corpo artistico comunale”, costituito da ingegneri e architetti, v. P. ALLEGREZZA, cit., p. 63 sgg.; E. BARTOLONI M. DE NICOLÒ, cit., p. 211 sgg.

<sup>16</sup> ASC, CP, *Verbali Consigli Generali*, vol. 14, 16 giugno 1866.

<sup>17</sup> “Regolamento edilizio e di pubblico ornato per la città di Roma”. Art. 12: “Quando si tratti di nuove costruzioni, o di grandi restauri alle fronti esterne delle fabbriche, od ai relativi fondamenti, incombe l’obbligo al proprietario di avanzare o ritirare i muri sulla linea designata nella pianta topografica di generale sistemazione delle strade e piazze, salvi i diritti agli indennizzi per l’area a forma di legge”. Art. 25: “Resta sempre salvo al Comune il diritto di valersi della espropriazione forzosa, sia per far rettificare la linea dei fabbricati di cui nell’art. 12, fuori dei casi ivi previsti, sia per qualsivoglia altra esigenza dell’utile e dell’ornato pubblico, seguendo le norme dalla legge prescritte”. Art. 80: “Finché non sarà redatta, approvata e pubblicata la pianta topografica di cui all’art. 12, la linea di cui ivi si parla, sarà determinata dalla Magistratura, e descritta al proprietario nel relativo permesso”.

<sup>18</sup> “La Santità di Nostro Signore, seguendo le orme de’ Suoi gloriosi Predecessori, e prevedendo l’affluenza de’ Pellegrini, ed il concorso degli Esteri di ogni ceto interdisse nello scorso Anno Santo la facoltà di espellere dalle Abitazioni gl’Inquilini, e di aumentare loro le pigioni”. Editto del card. Segretario di Stato per gli affari di Stato interni, card. della Somaglia, 9 maggio 1826, ASC, *Camera Capitolina*, cred. XVIII, to. 108, f. 100/1-2.

l'ampliamento di quelle esistenti<sup>19</sup>. Papa della Genga concedeva l'esenzione dal pagamento della *dativa reale*, l'imposta sui fabbricati, per tutto il corso del XIX secolo ai proprietari che avessero voluto restaurare, abbellendone il decoro architettonico, ed ampliare i propri immobili o costruirli *ex novo*, purché si impegnassero, per il triennio in cui il provvedimento sarebbe rimasto in vigore, a non sfrattare gli inquilini, né ad aumentare i fitti<sup>20</sup>. La prassi burocratica da seguire dal 1848 per ottenere l'esenzione fiscale prevedeva la formale presentazione di una domanda al Municipio, da parte del proprietario – spesso, per esso, l'istanza è inoltrata dal capo mastro muratore che si accingeva ad eseguire i lavori – ove erano sommariamente descritti gli interventi di restauro, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione/ricostruzione o nuova costruzione dell'immobile. All'istanza erano allegati due disegni, che esemplificavano il “prima” e il “dopo” l'intervento (*Tipo 1* e *Tipo 2*). Quasi sempre rappresentazioni dei soli prospetti – meno frequenti sono, come abbiamo detto, le planimetrie e le rappresentazioni delle sezioni – gli elaborati grafici dovevano essere sottoposti all'approvazione di tre architetti dell'Accademia di S. Luca e solo a conclusione dei lavori e a seguito dell'ispezione dell'ingegnere municipale, incaricato di verificare la conformità dell'intervento alla proposta a suo tempo approvata dagli accademici, ne veniva data comunicazione all'Ufficio del Censo<sup>21</sup> che, provveduto ad “eseguire sulle Tavole censuarie le annotazioni necessarie” affinché sugli ampliamenti eseguiti fosse resa esecutiva l'esenzione dal pagamento dell'imposta, restituiva l'incartamento alla Magistratura Romana per la notificazione al richiedente. La vigenza del provvedimento del 9 maggio 1826 di fatto era proseguita senza soluzione di continuità negli anni successivi, fino a quando Gregorio XVI, con altro provvedimento del 9 maggio 1842, aveva stabilito che l'editto promulgato per la benevolenza di Leone XII sarebbe rimasto in vigore fino a disposizione contraria. Questa non fu mai emanata e con l'entrata in vigore della più complessa procedura indicata nel regolamento edilizio del 1864 per la concessione della licenza edilizia da parte del Municipio, l'esenzione dal pagamento della *dativa reale* continuò di fatto ad essere riconosciuta a chi ne facesse espressa richiesta<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> “... conosciuto (...) l'accrescimento della popolazione, l'affluenza degli Esteri Viaggiatori, la concentrazione dei Cittadini nella parte più comoda, e più popolosa della Città (...) concepì quindi la Santità Sua la benefica idea di dare incoraggiamento all'ampliamento delle attuali Case, ed alla costruzione di altre coll'accordare esenzioni, e favori a chi l'eseguisce nel termine di un triennio... “. Ivi.

<sup>20</sup> L'editto prevedeva anche altre agevolazioni: la restituzione delle gabelle pagate per l'acquisto delle condutture di piombo e dei canali di latta, così come in generale per qualsiasi altro materiale edile soggetto a gabella. I canali di displuvio “dal tetto dovranno portarsi sino al piano della Strada, restando poi a carico della Presidenza delle Strade di condottarli” nelle fogne cittadine. Ivi, art. 2.

<sup>21</sup> Il *motu proprio* 6 luglio 1816 di Leone XII, di generale riforma amministrativa, all'art. 191 prevedeva la formazione di un nuovo catasto generale *rustico* e *urbano*. Iniziarono così le operazioni per la formazione del primo catasto geometrico particellare dello Stato Pontificio: le nuove mappe censuali sarebbero servite a fornire una rigorosa base di dati per l'equa applicazione dell'imposta fondiaria. Nella Dominante i lavori per la formazione del *Catasto Urbano*, per il quale si prese a base la *Pianta di Roma* del Nolli (1748) iniziarono nel 1818: il *Catasto Urbano Pio-Gregoriano* fu attivato nel 1824 e dopo una successiva fase di revisione entrò definitivamente in vigore nel 1835 sotto il pontificato di Gregorio XVI Cappellari. Le Cancellerie del Censo, istituite da Pio VII nel 1817 con compiti esecutivi e di conservazione (presso di esse dovevano essere depositate le *mappe*, *brogliardi* e *libri di vulture* del catasto) erano organi periferici di derivazione francese, svolgendo anche un ruolo di controllo. La direzione dei catasti (Direzione Generale del Censo) con sede presso la Presidenza del Censo, rappresentava la Cancelleria del Censo di Roma ed aveva competenza su Roma e Agro Romano, compresa Isola Farnese. Sull'ufficio del censo e i catasti storici conservati nell'Archivio di Stato di Roma che, inseriti nel progetto di digitalizzazione IMAGO del MBCA sono oggi consultabili anche *on line*, v. V. VITA SPAGNUOLO, *Il catasto gregoriano di Roma e Agro romano. Guida alla ricerca archivistica*, Roma, MBCA-UCBA, 1981; EAD., *I Catasti generali dello Stato Pontificio. La cancelleria del censo di Roma poi agenzia delle imposte 1824 – 1890*, Roma, Archivio di Stato, 1995.

<sup>22</sup> L'obbligo è ribadito il 21 luglio 1868 nella lettera della Presidenza del Censo trasmessa al Senatore in risposta al quesito posto dal Municipio “se debbano i proprietari di fabbriche avanzare esplicita istanza per ottenere il privilegio [sic] della Dativa... “. Le due pratiche (della licenza edilizia e dell'esenzione dall'imposta fondiaria) si erano a tal punto identificate, che alcuni proprietari avevano in buona fede ommesso di fare formale richiesta per la seconda, da qui la proposta dell'amministrazione comunale di una sanatoria. ASC, CP. T. 54, b. 25, fasc. 38.

L'Editto Declaratorio del 22 giugno 1826, con cui era stata dettagliata la procedura burocratica per godere dell'esenzione fiscale, che all'epoca doveva essere espletata presso la *Presidenza delle Strade*, specifica:

“1. Chiunque vorrà in tutto il corso del triennio considerato nel Nostro Editto dei 9 Maggio scorso edificare Case di nuovo, o accrescere le già esistenti con ampliarne i piani, e soprapporvene altri, o finalmente ridurle abitabili dove tali non siano dovrà presentarne i disegni a tre Architetti da scegliersi a suo talento fra gli Accademici di S. Luca, e riportarne in iscritto l'approvazione.

2. I tre Architetti Accademici così scelti non potranno approvare i disegni, che saranno loro presentati, se non ravvisino nella loro esecuzione la necessaria solidità, e nelle forme tutta quella purezza di stile, di cui l'edificio è capace.

3. Il Proprietario che avrà riportata questa espressa approvazione, sarà obbligato di presentarla in un coi disegni approvati, e coi loro opportuni schiarimenti alla Presidenza delle Strade per ottenerne in iscritto il permesso di procedere alla esecuzione da esibirsi alla Direzione Generale del Censo che ne farà opportuna annotazione nelle tavole Censuarie.

4. La Presidenza delle Strade rilascerà gratuitamente l'implorato permesso, quante volte rilevi che niuna delle vigenti leggi edilizie vi si opponga; non potrà però negarlo per ragioni desunte dall'Arte, il cui esame debb'essere esaurito nel precedente giudizio degli Architetti scelti dal Proprietario”<sup>23</sup>.

Rispetto al regime concessorio precedentemente delineato – che escludeva la funzione pubblica dalla decisione in ordine alla congruità tecnica e “artistica” del progetto, interamente delegata ad un “ordine” di professionisti terzi, quali gli architetti accreditati presso l'Accademia di San Luca<sup>24</sup> – quanto previsto dal regolamento edilizio del 1864 rappresenta una profonda innovazione. La valutazione tecnica è trasferita all'autorità municipale e il meccanismo decisorio, stabilito il principio autorizzativo ad essa facente capo, agito interamente nella sfera del diritto pubblico e della rappresentazione dell'interesse collettivo. A supporto della formazione della volontà dell'autorità politico-amministrativa, il regolamento prevede l'intervento di un organo comunale collegiale, di impostazione eminentemente tecnica: la “Deputazione edilizia”, cui è attribuito il compito di “coadiuvare la Magistratura Comunale – la giunta capitolina – alla esecuzione ed osservanza di quanto viene prescritto nel presente regolamento”. Il nuovo organismo è costituito da sei membri, di cui almeno due terzi nominati tra i membri del Consiglio comunale, e l'altro terzo “composto d'intelligenti e zelanti cittadini (...) abilitati all'esercizio delle professioni sia d'ingegnere civile, sia di architetto”<sup>25</sup>. Presieduta dal Senatore ed assistita dal segretario comunale e dall'ingegnere-capo del Municipio, la Deputazione edilizia si rinnova di un terzo ogni due anni ed esprime un voto consultivo sulla congruità del progetto edilizio, propedeutico alla deliberazione in merito alla concessione edilizia, espressa con decreto della giunta comunale. La funzione di organismo di supporto tecnico-decisionale e di controllo esercitata dalla nuova commissione – che avrà un ruolo determinante anche nella redazione del regolamento sull'altezza dei fabbricati e della “pianta topografica”, strumenti normativi varati entrambi nel 1866 – si consoliderà con l'estendersi degli spazi di direzionalità tecnica e progettualità urbanistica aperti per il ruolo dell'ingegnere capo e del corpo degli ingegneri e architetti comunali.

La strada per la “normalizzazione” dell'assetto urbanistico della città sarà ancora lunga ed incerta, come evidenzia anche la lettura dei decreti emessi dalla Magistratura – riunita in seduta congiunta con la Deputazione edilizia o dopo averne assunto il parere – motivanti il respingimento

---

<sup>23</sup> ASC, CP, T. 54, b. 19, fasc. 47.

<sup>24</sup> Sul ruolo tradizionalmente svolto a Roma dalla “pontificia” Accademia di San Luca – l'antico sodalizio artistico fondato nel 1593 da Federico Zuccari – come centro di promozione delle arti plastiche e del disegno ed in particolare per la formazione e il riconoscimento della professione di architetto, con i “concorsi” e i “corsi pratici di architettura” tenuti da accademici emergenti come Giuseppe Valadier, v. *Statuti dell'Insigne Accademia del disegno di Roma, detta di San Luca Evangelista*. In Roma, per Angelo Casaletti nel Palazzo Massimi, 1796.

<sup>25</sup> “Regolamento edilizio e di pubblico ornato per la città di Roma”, Titolo I. “Della deputazione speciale edilizia”, art. 4. “Nei due primi bienni l'uscita del terzo da rinnovarsi è decisa dalla sorte; in appresso è regolata dall'ordine di anzianità” (ivi, art. 5). La Deputazione speciale edilizia eletta dal Consiglio Comunale il 22 giugno 1864 è composta dal principe Aldobrandini, dal marchese Patrizi, dagli ingegneri Vincenzo Glori e Carlo Sereni, dagli architetti Antonio Sarti e Nicola Cavalieri San Bartolo.

delle richieste per ampliare, sopraelevare, ricostruire, che troviamo inseriti in copia nelle pratiche per il rilascio delle licenze edilizie. I dispositivi concessori rivelano anche atteggiamenti di cautela in ordine all'attuazione del piano di sistemazione dell'assetto viario previsto nella "pianta topografica di generale sistemazione delle strade e piazze" cui faceva riferimento l'art. 12 del regolamento edilizio. Approvata la "pianta", come abbiamo detto, il 16 giugno 1866<sup>26</sup>, i proprietari avrebbero dovuto avanzare o ritirare i muri delle loro abitazioni sulla linea in essa disegnata nei punti previsti per la rettificazione e l'allargamento della strade: in realtà il Comune, secondo il dettato del regolamento edilizio, non li obbligava immediatamente, consentendo che la disposizione entrasse in vigore soltanto quando i proprietari decidessero di realizzare "grandi restauri alle fronti esterne delle fabbriche" o intraprendere nuove costruzioni. Essendo pochissime nell'ultimo ventennio del regime pontificio le imprese di costruzione di nuovi caseggiati – anche intorno alla nuova zona d'espansione intorno a via De Mérode e al piazzale della stazione a Termini tra il 1867 e il 1870 sono edificati soltanto cinque fabbricati – la casistica prospettata dalle pratiche di richiesta dei permessi edilizi evidenzia come l'intervento edilizio più frequente fosse il rinnovo del prospetto degli edifici, con la redistribuzione secondo criteri di simmetria ed euritmia di accessi e finestre. Nel corso degli anni vi si assocerà sempre più frequentemente la sopraelevazione che spesso per la creazione dei nuovi vani sfrutterà i sottotetti e le terrazze<sup>27</sup>. Rispetto agli "ordinari" interventi di restauro ed ampliamento, quali erano classificati la gran parte dei progetti presentati per ottenere i permessi edilizi, prevarrà una politica municipale di prudenza e blandizie che, renuente la proprietà privata ad affrontarne gli oneri, non spingerà certo l'acceleratore sull'attuazione del predisposto "pano regolatore" stradale. Lo evidenziano le formule cautelari che rinveniamo nei dispositivi concessori, come (a titolo d'esempio) quella utilizzata per dare licenza a Giacomo Di Giuseppe di sopraelevare di un piano la casa in vicolo del Giglio, angolo vicolo delle Grotte, stretti passaggi del rione Parione, ove il decreto emesso dalla giunta comunale in seduta congiunta con la Deputazione speciale edilizia il 15 aprile 1869 specifica che la concessione è a condizione di "formale rinuncia a qualunque pretesa d'indennizzo pe' nuovi lavori (...) qualora un giorno il Comune volesse praticare [sic] il taglio che ivi è delineato nella nuova pianta topografica della città"<sup>28</sup>.

D'altronde lo spoglio delle carte del *Titolo 54* evidenzia anche quale fosse la consapevolezza da parte degli amministratori locali dei limiti in cui era ristretta l'azione municipale di controllo e sanzione degli abusi edilizi, imposti dalla diffidenza ed occhiuta sorveglianza dell'autorità governativa. Elusa era la richiesta di istituire un corpo di polizia municipale per l'azione di

---

<sup>26</sup> Insediata fin dal 1861 una Commissione composta da cinque consiglieri municipali e dagli ingegneri ed architetti comunali Branchini, Parisi, Agostini, Vespignani, Poletti, per studiare il territorio cittadino e redigere una pianta topografica di generale sistemazione della città ed avendo già questa commissione presentato nella primavera del 1864 alla Magistratura, in concomitanza con l'approvazione del nuovo regolamento edilizio, un elaborato di ben 81 lucidi, l'incarico di rivedere l'intero progetto fu poi rimesso all'esame della Deputazione edilizia. La definitiva approvazione della "pianta topografica di generale sistemazione delle strade e piazze" da parte del Consiglio, avverrà solo due anni dopo. ASC, CP, *Verbali Consigli Generali*, vol. 9, 19 settembre 1861, vol 14, 16 giugno 1866; *Congressi di Magistratura*, vol. 11, 7 giugno 1864.

<sup>27</sup> Per questa tipologia d'intervento si afferma la prassi dell'ispezione delle fondamenta dello stabile da parte di un ingegnere/architetto, che certificandone la sufficiente solidità dava via libera alla concessione del permesso di sopraelevazione. L'altezza dei nuovi fabbricati doveva essere proporzionale all'ampiezza della strada, per non privare di luce la via pubblica e le abitazioni poste nei vani più bassi. Il "Regolamento sull'altezza delle fabbriche e sull'ampiezza de' cortili nell'interno della Città di Roma" pubblicato il 15 dicembre 1866 prevedeva misure di altezza massima dei nuovi fabbricati che andavano dai quattordici metri per quelli prospettanti su strade di sezione non maggiore di sei metri, ai venticinque metri per quelli prospettanti su strade di sezione eccedente i dieci metri. Nel corso degli anni Sessanta dell'Ottocento divengono più numerose le iniziative di ampliamento che inglobano nel costruito orti e giardini posti tra le abitazioni, le ristrutturazioni che riducono ad un unico prospetto due o più edifici e la trasformazione dei fienili ad uso di abitazione.

<sup>28</sup> Congresso di Magistratura del 15 aprile 1869, decreto n. 22 inserito in copia nella pratica di licenza edilizia prot. 817/1869, ASC, CP, T. 54, b. 28, fasc. 11. A scopo cautelare la Magistratura stabiliva che fosse redatta "esatta descrizione e perizia dello stato attuale della casa suddetta da eseguirsi dall'Ingegnere di riparto, e da approvarsi dal s. Di Giuseppe".



vigilanza e contravvenzione – di cui doveva farsi carico invece la gendarmeria pontificia – supportata nel 1864, come ci testimonia un voluminoso fascicolo intestato “Autorizzazione per organizzare un personale per la esecuzione della legge edilizia”, da un attento studio sugli organici ed i regolamenti dei corpi delle “guardie di città” e delle “Guardie municipali” dei più importanti centri urbani del regno sabauda: Firenze, Napoli e Genova<sup>29</sup>. Né avrà seguito l’istanza rivolta dal Senatore al ministro dell’Interno il 9 luglio 1864 per la modifica dell’art. 74 del regolamento edilizio, che dava al Delegato e Commissione Governativa di Roma e Comarca potere sospensivo delle ordinanze di condanna per infrazione alle norme del regolamento edilizio emesse dalla Magistratura Romana, in base ad una procedura d’appello<sup>30</sup> destinata a rendere estremamente lungo l’iter burocratico delle contravvenzioni e inefficace il meccanismo sanzionatorio.

Un ultimo capitolo di particolare interesse – per quanto riguarda la ricchezza di informazioni che ci forniscono le carte su questo significativo aspetto dell’organizzazione delle funzioni urbane – è quello relativo alla documentazione del *Titolo 54* che si riferisce alla nomenclatura stradale e alla numerazione civica. A Roma la cura dell’apposizione delle targhe marmoree indicanti la denominazione dei rioni cittadini e delle strade nell’ordinamento di antico regime era affidata alla *Presidenza delle strade*<sup>31</sup> (dal 1833 alla *Prefettura di Acque e Strade*), essendo stata effettuata tra l’altro nel 1744, per volontà di Benedetto XIV, un’attenta revisione delle circoscrizioni delle quattordici regioni cittadine con relativo aggiornamento della nomenclatura stradale delle vie, vicoli e piazze in esse ricomprese<sup>32</sup>. La numerazione civica dei fabbricati era stata resa obbligatoria da Pio VII nel 1802 a supporto della operatività della nuova legislazione fiscale, che prevedeva la tassazione dei *fondi urbani* attraverso l’imposta della dativa reale. Il Regolamento edilizio del 1864 regolamentando il settore attribuiva ai singoli proprietari degli immobili, secondo la procedura tradizionalmente in vigore, l’obbligo a conservare la visibilità del numero civico e a ripristinare le iscrizioni con la nomenclatura di rioni e contrade nel caso venissero per qualche motivo guastate, soprattutto a seguito di restauri dei caseggiati, abbattimenti di muri o ritinteggiatura dei prospetti. Solo in occasione di una variazione della toponomastica o della numerazione civica l’intervento sarebbe stato a cura del Comune che avrebbe provveduto a darne comunicazione all’Ufficio del Censo e a quello della Conservazione delle ipoteche. Infine il testo di ogni nuova iscrizione all’esterno di fabbriche e botteghe avrebbe dovuto essere sottoposto all’approvazione della Magistratura capitolina<sup>33</sup>. Al momento dell’assunzione della relativa competenza nel 1847, il Comune aveva ereditato dalla Prefettura delle Acque e Strade, l’uso di appaltare il servizio, per la durata di un triennio. Scaduto nel gennaio 1852 l’appalto di Giuseppe Moroni, il nuovo fu assegnato ad Andrea Biscotti con termine al 24 aprile 1855<sup>34</sup>. L’avviso per la nuova gara fu pubblicato il 26

---

<sup>29</sup> ASC, CP, T. 54, b. 15, fasc. 38. Sulla vicenda v. pure E. BARTOLONI M. DE NICOLÒ, cit., p. 206 sgg.

<sup>30</sup> ASC, CP, T. 54, b. 15, fasc. 25; b. 16, fasc. 36. Il “Regolamento edilizio e di pubblico ornato per la città di Roma”, prevedeva: “[art.] 71. Le contravvenzioni del presente Regolamento saranno giudicate in primo grado dalla Magistratura comunale, in numero non minore di tre membri; ed in secondo grado dal Delegato e Congregazione Governativa di Roma e Comarca con voto deliberativo... [art.] 74. Le ordinanze di condanna saranno eseguibili dopo cinque giorni dalla notifica, quando entro quel termine non se ne interponga appello negli atti della Segreteria Comunale. Il detto termine è perentorio. Interposto l’appello, gli atti saranno rimessi al Delegato di Roma e Comarca. Le ordinanze di secondo grado saranno eseguibili dopo un giorno dalla notifica. Non saranno soggette ad ulteriore appello o richiamo”.

<sup>31</sup> V. D. SINISI, cit., p. 112.

<sup>32</sup> V. lo “stradario” pubblicato in: *Descrizione del nuovo ripartimento de’ rioni di Roma fatto per ordine di N.S. Papa Benedetto XIV con la notizia di quanto in essi si contiene, opera del conte Bernardino Bernardini patrizio romano*. Roma, per Generoso Salomone presso S. Eustacchio, 1744.

<sup>33</sup> V. artt. 26, 27, 28, 29 del “Regolamento edilizio e di pubblico ornato per la città di Roma”.

<sup>34</sup> V. l’avviso d’asta 22 dicembre 1851 e quelli per i successivi esperimenti di vicesima e sesta (10 e 21 febbraio 1852) in ASC, CP, *Notificazioni e altre stampe pubblicate dal Comune di Roma* (1847-1869), vol. 3, n. 550; vol. 4, nn. 564, 565. V. anche la posizione relativa ad Andrea Biscotti (con copia del capitolato accettato dallo stesso) in ASC, CP, *Titolo 54*, b. 6, fasc. 41. Il contratto d’appalto prevedeva: “... Art. 3. L’appaltatore nel termine di giorni 30 computabili dal giorno in cui avrà principio l’appalto, dovrà por mano a rimettere in perfetto stato, ed uniformità, e rispettivamente restaurare, ove occorra, tutti i numeri apposti alle rispettive case, palazzi, non ché le cartelle della nomenclatura, e degl’immondezzari, compiendo tale operazione entro sei mesi consecutivi (...) Art. 8. Terminati i lavori del semestre

marzo 1855, presentando la ditta Angelotti un'offerta molto vantaggiosa per il Comune, che prevedeva di rinnovare la numerazione e nomenclatura civica con tabelle in "ferro smaltato" secondo il brevetto che l'impresa aveva registrato presso il Ministero del Commercio. L'aggiudicazione rimase però in sospeso, essendo in seguito pervenuti all'amministrazione comunale altri tre progetti che prevedevano rispettivamente l'utilizzo di tabelle in terracotta con maiolica, materiale ignifugo, la cosiddetta "marmoridea". Da ultimo il Consiglio Comunale nella seduta del 15 luglio 1858<sup>35</sup> prese la risoluzione di prolungare il regime di proroga, già in essere, dell'ultimo appalto, in favore di Andrea Biscotti<sup>36</sup>. Chiusa la partita con quest'ultimo ed elaborato nel corso del 1859 e 1860 un nuovo progetto di capitolato per l'appalto del servizio, il Municipio pubblicò un nuovo avviso d'asta il 7 gennaio 1861<sup>37</sup> cui risposero due ditte, la "Società Anonima per la fabbricazione de' marmi artificiali", rappresentata da Luigi Ripari ed una seconda, rappresentata dal chimico Langeli. Anche in questo caso l'aggiudicazione alla fine non avvenne, a causa dell'ostilità espressa dalla maggioranza dei consiglieri capitolini al progetto di affidare nuovamente a imprese private il servizio di nomenclatura e numerazione civica<sup>38</sup>. Tra le disfunzioni maggiori che erano state addebitate agli appaltatori Moroni e Biscotti era la consuetudine di subappaltare ad avventizi che eseguivano l'incarico con numerose inesattezze e inadempienze<sup>39</sup>. Le tabelle della nomenclatura stradale così come quelle degli esercizi commerciali, specialmente nei rioni popolari come Trastevere, Monti, Borgo, Regola, erano zeppe di errori ortografici. Di qui la compilazione delle *Note* delle iscrizioni e delle tabelle da emendare e i provvedimenti della Magistratura "ad effetto di correggere i molti errori grammaticali (...) come pure per impedire di commetterne in futuro"<sup>40</sup>.

Essendo dunque la toponomastica e numerazione civica condotte in economia nell'ultimo decennio dell'amministrazione del comune pontificio, espressione comunque dell'intento degli amministratori municipali di migliorare l'efficienza, "normalizzandolo" e funzionalizzandolo, di un servizio che si paleserà di rilevanza strategica nel 1870 – quando anche a Roma sarà applicata la legge comunale e provinciale dello Stato unitario – per la pianificazione e l'impianto dei servizi anagrafici, della statistica e censimento, scolastici della capitale italiana, è la notificazione del 17

---

come sopra prefisso l'appaltatore sarà tenuto ed obbligato di mantenere durante il contratto tutte le cartelle sia di nomenclatura, sia di numerazione anche private, senza pretendere alcun compenso dai particolari, per fatto dei quali non possa dimostrarsi avvenuto il deterioramento. Art. 9. Non sono comprese nell'appalto le cartelle sì di numerazione, sì di nomenclatura, le quali dopo essere restaurate e regolarizzate, si provasse che venissero cassate, deteriorate, ed interrotte fatto dei proprietari delle rispettive fabbriche o dei loro operai. Art. 10. Sarà obbligato l'appaltatore di denunciare mensilmente nella Segreteria comunale tutti i numeri, e le cartelle sia di nomenclatura, che fossero mancanti, lesi, o deturpati per fatto e colpa dei proprietari, o di qualunque altra persona esibendo nota della località, coi nomi, cognomi, e domicili di quelli, che a forma della legge sono tenuti alla riapposizione, risarcimento o rinnovazione onde obbligarli a depositare la quota stabilita per il restauro... “.

<sup>35</sup> ASC, CP, *Verballi Consigli Generali*, vol. 7, 15 luglio 1858, proposta 4a.

<sup>36</sup> V. ivi, *Titolo 54*, b. 6, fasc. 41 la relazione 7 aprile 1857 del computista comunale L. Pajella: l'appaltatore Andrea Biscotti, non ottemperando agli obblighi previsti dal capitolato d'appalto triennale che si era aggiudicato nel 1852 con l'offerta di una corrisposta annua di 30 scudi in favore del Comune, prima che scadesse il termine del contratto, aprì un contenzioso con l'amministrazione capitolina, per compensi rivendicati a reintegro di spese sostenute, chiedendo di essere esonerato dalla corrisposta annua pattuita. Trascinandosi il contenzioso, l'appalto per decisione del senatore fu prorogato fino a quando il Consiglio Comunale non avesse deliberato "un nuovo progetto" per la gestione del servizio di numerazione e nomenclatura civica.

<sup>37</sup> ASC, CP, *Notificazioni e altre stampe pubblicate dal Comune di Roma*, vol. 13, n. 1880.

<sup>38</sup> Entrambe le società si offrivano di eseguire la numerazione civica e nomenclatura stradale "mediante Tabelle, e Quadri di marmo artificiale con numeri, e lettere incavate e tinte in nero". Ivi, *Verballi Consigli Generali*, 25 febbraio 1861, proposta 3a.

<sup>39</sup> Giuseppe Persiani figura come pittore in subappalto per la nomenclatura delle strade all'epoca della gestione Moroni; nel gennaio 1852 Giuseppe Terziani è appaltatore supplente.

<sup>40</sup> ASC, CP, *Verballi Congressi di Magistratura*, vol. 5, 20 novembre 1856. V. pure Ivi, *Titolo 54*, b. 1, fasc. 38, a titolo d'esempio, la denuncia dei gravi inconvenienti causati dalla pessima gestione di Giuseppe Moroni nel rapporto stilato il 20 ottobre 1849 dall'ingegnere di riparto Matteo Livoni.

luglio 1865 reiterata il 28 giugno 1868<sup>41</sup> con disposizioni “per uniformare il sistema di numerazione civica ad uno stesso modello”<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> V. le due notificazioni on ASC, *CP, Titolo 54*, b. 25, fasc. 25.

<sup>42</sup> Lettera 23 giugno 1868 della Presidenza di Roma e Comarca al senatore Cavalletti, con cui mons. Delegato Apostolico approva il testo della notificazione pubblicata il 28 giugno. In base a quanto prescritto i numeri civici devono essere apposti su “targhe di marmo, o marmoridea” conformi “nella materia, misura della modinatura delle targhe o cifre” ai modelli “messi in vista di tutti negli uffici Comunali”, così come deve essere rispettata la “loro uniforme apposizione a sinistra dei vani” delle porte che immettono sul suolo pubblico.